



FONDAZIONE I.P.S. CARD. GUSMINI ONLUS

**CONTRATTO D'INGRESSO C.D.I.**  
**Centro Diurno Integrato**

Fra:

....., nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della "**Fondazione I.P.S. Card. Gusmini Onlus**" (di seguito chiamata "Fondazione");

- e il sig. / la sig.ra

.....  
(di seguito individuato come "Contraente"), in qualità di

utente

tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'Utente, in conformità al provvedimento del Tribunale di ....., in data ..... qui allegato

familiare, rappresentante o persona di fiducia dell'Utente (*quando non vi è tutore, curatore o amministratore di sostegno*)

**UTENTE (si allega copia documenti di riconoscimento in corso di validità: carta d'identità, tessera sanitaria, tesserini esenzioni):**

COGNOME e Nome

.....  
Compilare la parte seguente nel caso in cui la residenza attuale non corrisponda a quanto riportato sul documento d'identità:

Residente a ..... prov. ....

Via/Piazza ..... n. ....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto, decorrenza e durata**

**1.** In aderenza alle notizie fornite dai soggetti firmatari del presente Contratto, alla documentazione sanitaria, sociale e assistenziale acquisita, la Fondazione accoglie l'Utente presso il proprio C.D.I. - Centro diurno integrato, quale frequentante nei seguenti giorni e orari di apertura:

.....  
.....

- a tempo indeterminato, con decorrenza ....., ferma la possibilità di risoluzione del presente Contratto, ai sensi degli articoli successivi.
- temporaneamente, dal ..... al .....

2. Il C.D.I. è chiuso la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.

3. La Fondazione può cambiare i giorni e orari di apertura di cui al precedente comma 1, proponendo una modifica del presente Contratto ai sensi del successivo articolo 12, comma 5.

4. La Fondazione:

- ha verificato che l'Utente possiede le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per la frequenza del C.D.I. dalla normativa regionale e dalla Carta dei servizi della Fondazione;
- assicura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale;
- comunicherà eventuali situazioni complesse all'A.T.S. di Bergamo e/o ai Servizi sociali del Comune di residenza dell'Utente.

5. S'individuano le seguenti persone da contattare per bisogni assistenziali e urgenze, autorizzate a parlare con il personale per conto dell'Utente (più avanti chiamate "Persona di riferimento"):

- il sottoscritto Contraente
- il sig. / la sig.ra .....

6. Qualora la frequenza non abbia inizio il giorno sopra indicato, è dovuta alla Fondazione la retta di cui al successivo articolo 3, per ogni giorno di ritardo. Dal terzo giorno di ritardo, in aggiunta al pagamento della retta, l'Utente dovrà rifondere il mancato contributo giornaliero del Fondo Sanitario Regionale alla Fondazione.

7. Il presente Contratto si risolve di diritto il sesto giorno di ritardato inizio della frequenza, in automatico, con efficacia immediata e senza necessità di preavviso o comunicazioni da parte della Fondazione all'Utente, al Contraente o agli altri interessati. L'Utente può sospendere la risoluzione del presente Contratto versando in anticipo alla Fondazione la retta e il mancato contributo, indicati al precedente comma 6, per i giorni di ritardo accumulati e per quelli ulteriori eventualmente previsti.

8. L'Utente e/o familiari si impegnano a segnalare anticipatamente e comunque con tempestività eventuali assenze temporanee al C.D.I. o ritardi nell'accesso giornaliero. Il mantenimento del posto viene garantito solo fino a un massimo di venti giorni di assenza, cumulativi e totali in un anno. Le assenze superiori a tale limite dovranno essere sempre concordate con la Direzione Sanitaria, caso per caso. La retta nei giorni di assenza è disciplinata al successivo articolo 3, comma 5.

9. Per gli aspetti del rapporto contrattuale qui non disciplinati, si applicano la Carta dei servizi, il Regolamento di ospitalità del C.D.I. e il Tariffario del C.D.I, predisposti dalla Fondazione e soggetti a modifiche unilaterali, durante la vigenza del presente Contratto, come chiarito al successivo articolo 10.

## **Articolo 2 - Obblighi della Fondazione - Rilascio certificazione fiscale**

1. Il C.D.I. fornisce all'Utente i seguenti servizi:

- colazione, pranzo, merenda e bevande;
- assistenza e cura alla persona;
- assistenza medica generale e infermieristica, limitatamente a quanto occorre all'Utente durante le ore di soggiorno, prestazioni educative e di fisioterapia,
- attività di animazione e socializzazione;

- servizio religioso;
- custodia beni personali (vedi successivo articolo 7).

2. Le suddette prestazioni sono rese nei modi e limiti descritti nella Carta dei servizi e nel Regolamento di ospitalità C.D.I, rispettando le norme di buona pratica, i protocolli adottati dalla Fondazione, la Carta dei diritti della persona anziana, le abitudini dell'Utente per quanto possibile e garantendo il confronto continuo con i familiari.

3. Il Servizio sarà conforme alla normativa vigente tempo per tempo, valida per l'esercizio e l'accreditamento regionale, in conformità ai relativi standard strutturali, gestionali, tecnologici e organizzativi. La Fondazione si impegna ad assolvere gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente Contratto, derivino dalla legge regionale 3 del 2008 e da altre norme vigenti.

4. La Fondazione deve:

- limitatamente alle necessità dei servizi erogati dal C.D.I, predisporre e aggiornare la documentazione sanitaria e socio sanitaria;
- contrarre e mantenere un'assicurazione contro la propria responsabilità civile per i danni procurati all'Utente, compresi quelli involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza, imperizia, senza franchigie opponibili al medesimo Utente e a terzi danneggiati;
- trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nel presente Contratto secondo le disposizioni di legge e in conformità alle specifiche informative e/o richieste di autorizzazione al trattamento dati personali (privacy), consegnate e/o acquisite dai medesimi soggetti; in tale documentazione è fra l'altro esplicitato il titolare e responsabile del trattamento e le modalità di accesso alla documentazione socio sanitaria;
- diffondere la propria Carta dei servizi;
- adempiere gli obblighi di tutela dell'Utente, come da Carta dei servizi.

5. La Fondazione rilascerà agli intestatari le fatture inerenti la certificazione delle rette e tariffe riscosse, per le eventuali deduzioni/detractions dal reddito ai fini fiscali, in termine utile per i relativi adempimenti.

**Articolo 3 - Obblighi dell'Utente e del Contraente - Retta e altri oneri finanziari a carico dell'Utente**

1. L'Utente, il Contraente e la Persona di fiducia e riferimento devono:

- rispettare le norme stabilite nella Carta dei servizi e nel Regolamento di ospitalità C.D.I;
- rispettare le norme di convivenza e di comportamento, presenti e future, scritte o consuetudinarie, vigenti nel C.D.I.

2. Si impegnano a pagare alla Fondazione la retta di frequenza e ogni altro onere finanziario a carico dell'Utente a norma del presente Contratto, quali **obbligati principali**, cui intestare e inviare le fatture, con diritto alle eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali:

- l'Utente stesso
- il sottoscritto Contraente
- le persone indicate nelle specifiche assunzioni d'obbligo - mod. 9.2 (*cognomi e nomi*):  
.....

3. Assumono la qualifica di **garanti e obbligati ai pagamenti di cui al comma precedente l'Utente stesso** (se non già obbligato principale ai sensi del precedente comma 2) e **le seguenti persone**, tutte più avanti denominate per brevità "Garanti":

- il sottoscritto Contraente, sig. ....

i sig.ri (cognomi e nomi):

....., come da  
allegate n. .... assunzioni d'obbligo

4. La retta di frequenza giornaliera è quella da Tariffario C.D.I, al momento di € ....., comprensiva di tutti i servizi indicati all'articolo 2 (con le eccezioni di cui ai commi successivi), al netto del contributo Fondo sanitario regionale; viene applicata limitatamente alle giornate di effettiva apertura e ai giorni di frequenza concordati.
5. In caso di assenza temporanea fino a venti giorni cumulativi e totali in un anno, la retta giornaliera viene decurtata di un importo giornaliero come da Tariffario C.D.I. La decurtazione non spetta qualora, senza validi motivi, l'assenza non venga preventivamente o tempestivamente comunicata. Per i giorni di assenza eccedenti il ventesimo giorno, l'Utente dovrà riconoscere la retta intera, integrata da una quota equivalente al contributo SOSIA. Rimane fermo quanto indicato al precedente articolo 1, comma 8.
6. La Carta dei servizi indica le prestazioni non comprese nella retta, quindi soggette a pagamento extra. È a carico dell'Utente anche l'eventuale imposta di bollo da applicare su fattura e ricevute di pagamento.
7. L'Utente s'impegna a pagare, in aggiunta alla retta, le eventuali prestazioni non incluse, anche se non contemplate dal Tariffario, C.D.I, come pure a rimborsare alla Fondazione ogni documentata spesa, anticipata per suo conto.
8. L'Utente, l'Intestatario della fattura e gli altri soggetti tenuti al pagamento prendono atto che, in vigore del presente Contratto, la Fondazione può unilateralmente modificare in ogni momento il Tariffario C.D.I, come chiarito al successivo articolo 10.
9. Le fatture per la retta e ogni altro onere sono mensili e vengono generalmente emesse l'ultimo giorno del mese di riferimento.
10. La fattura indica il termine ultimo di pagamento.
11. Il ritardato pagamento comporta l'applicazione di una mora, calcolata in misura pari agli interessi legali, calcolati come "semplici", oltre alla rifusione degli eventuali maggiori danni.
12. L'Utente, gli Obbligati principali e i Garanti sono debitori in solido e non godono del beneficio della preventiva escussione. La Fondazione quindi, a propria discrezione e nei limiti del credito vantato, può esigere il pagamento, disgiunto e in misura intera, da uno solo o da più soggetti, senza ordini di precedenza.
13. I Garanti, possono recedere dal proprio impegno, trascorsi cinque anni dalla relativa sottoscrizione, dandone comunicazione scritta alla Fondazione, spedita tramite raccomandata A.R. o consegnata al suo Ufficio, con un preavviso di novanta giorni. In questo caso, se non intervengono altri idonei garanti, la Fondazione può recedere dal presente Contratto nei termini stabiliti dal successivo articolo 6, comma 1.
14. L'erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali all'interno del C.D.I. da parte di operatori esterni, su iniziativa dell'Utente o di suoi familiari o di chiunque altro, deve essere espressamente autorizzata dal medico o dal responsabile di reparto, secondo le rispettive competenze. Allo stesso modo, senza loro espressa autorizzazione, è vietato introdurre o fare libero uso di medicinali, parafarmaci, presidi medico chirurgici, protesi, ausili e dispositivi medici. La Fondazione declina ogni responsabilità in caso di violazione della presente norma.

#### **Articolo 4 - Deposito cauzionale**

1. L'Utente o il contraente ha versato alla Fondazione un deposito cauzionale di € ..... corrispondente:

all'intera retta dovuta per la frequenza temporanea non superiore a trenta giorni:

a un mese di retta, in caso di frequenza temporanea superiore a trenta giorni o a tempo indeterminato.

2. In seguito alla dimissione dell'Utente, la cauzione sarà restituita maggiorata degli interessi legali maturati, calcolati come "semplici", una volta riscontrato il regolare pagamento delle rette e di ogni altra somma dovuta alla Fondazione.

3. Il deposito cauzionale sarà trattenuto dalla Fondazione in conto a eventuali propri crediti, fino a concorrenza degli stessi.

#### **Articolo 5 - Risoluzione del presente Contratto da parte dell'Utente**

1. L'Utente o il contraente può risolvere il presente Contratto con lettera alla Fondazione, spedita tramite raccomandata A.R. o consegnata al suo Ufficio. In essa va obbligatoriamente indicato il preciso giorno di cessazione.

2. La risoluzione va comunicata almeno sette giorni prima della cessazione. Per ogni giorno di carenza, l'Utente è tenuto al pagamento di una penale pari alla retta giornaliera e a risarcire alla Fondazione il mancato contributo del Fondo sanitario regionale.

3. La mancata frequenza per tre giorni consecutivi, in assenza di comunicazioni da parte dell'Utente, equivale a risoluzione di fatto del presente Contratto e comporta la cessazione della frequenza dal quarto giorno successivo.

4. Qualora la Fondazione introduca modifiche a rette, tariffe o altri oneri, l'Utente può risolvere il presente Contratto, con le modalità indicate al comma 1, anche senza preavviso, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta modifica.

5. Qualora la Fondazione introduca modifiche alla Carta dei servizi, al Regolamento di ospitalità C.D.I. al Tariffario C.D.I. o ad altre norme interne rilevanti ai fini delle prestazioni rese, l'Utente può risolvere il presente Contratto, con le modalità indicate al comma 1, anche senza preavviso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle modifiche introdotte.

6. La mancata risoluzione del presente Contratto nei termini di cui ai precedenti commi 4 e 5 è da intendersi come implicita accettazione delle modifiche introdotte.

7. L'Utente può altresì risolvere il presente Contratto, con le modalità di cui al comma 1, anche senza preavviso, nei seguenti casi:

- a) qualora la Fondazione sospenda temporaneamente la frequenza per un periodo superiore a dieci giorni, nei casi di cui al successivo articolo 6, comma 3; la risoluzione deve però intervenire durante il periodo di sospensione;
- b) qualora la Fondazione cessi il servizio trasporto di cui al successivo articolo 8, se l'Utente ne fruendo, oppure aumenti il relativo canone di abbonamento o modifichi orario e/o punto di salita sul mezzo;
- c) qualora la Fondazione proponga modifiche a orari o giorni di apertura del C.D.I. ai sensi del precedente articolo 1, comma 3.

8. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 7, l'effettiva cessazione della frequenza deve avvenire non oltre il trentesimo giorno dalla risoluzione.

#### **Articolo 6 - Risoluzione del presente Contratto da parte della Fondazione - Sospensione del Servizio**

1. La Fondazione può risolvere il presente Contratto e disporre la cessazione dell'Utente dalla frequenza, con lettera spedita tramite raccomandata A.R. o consegnata di persona alternativamente all'Utente, tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare/persona di riferimento o intestataria della fattura della retta. La risoluzione va comunicata almeno trenta giorni prima della cessazione. Sono in particolare motivo di risoluzione:

- a) mancato o parziale pagamento della retta di frequenza o di altre somme spettanti alla Fondazione, entro la scadenza prefissata;

- b) quando gli eventuali garanti del pagamento ritirino il proprio impegno e non siano fornite nuove adeguate garanzie;
- c) in caso di automatico recepimento nel presente Contratto, nella Carta dei servizi, nel Regolamento di ospitalità C.D.I o del Tariffario C.D.I, ai sensi del successivo articolo 12, comma 2, di future disposizioni, statali o regionali;
- d) quando l'Utente o il Contraente non accettino di firmare proposte di modifica al presente Contratto, presentate dalla Fondazione, ai sensi del successivo articolo 12, comma 5.
- e) non accettazione, anche solo di fatto, da parte dei soggetti obbligati al pagamento, delle modifiche apportate dalla Fondazione a rette, tariffe e costi in genere;
- f) non accettazione, anche solo di fatto, da parte dell'Utente o altri sottoscrittori del presente Contratto delle modifiche introdotte alla Carta dei servizi, al Regolamento di ospitalità C.D.I, del Tariffario C.D.I, ad altre disposizioni interne della Fondazione, come pure di future disposizioni, statali o regionali, incidenti sul contenuto dei medesimi atti o del presente Contratto;
- g) rifiuto sistematico di ricevere le cure assistenziali e sanitarie;
- h) condotta incompatibile con la vita comunitaria o commissione di gravi infrazioni al Regolamento di ospitalità C.D.I;
- i) qualora la Fondazione, a proprio giudizio insindacabile, riconosca l'inidoneità del C.D.I. a erogare cure adeguate a emergenti bisogni sanitari e assistenziali dell'Utente; i bisogni di ordine sanitario, assistenziale, psicologico, comportamentale e sociale dell'Utente, per la natura stessa del C.D.I, non devono infatti richiedere una vigilanza e un'assistenza d'elevata intensità e assiduità; devono inoltre rimanere compatibili con la vita comunitaria e il benessere degli altri utenti;
- j) in caso di assenze di durata superiore a venti giorni, cumulativi e totali in un anno ai sensi del precedente articolo 1, comma 8.

**2.** Con le stesse modalità di cui al comma 1, ma con effetto immediato, la Fondazione può disporre la cessazione della frequenza e la risoluzione del presente Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora l'Utente commetta gravi reati contro la persona ovvero si comporti in modo gravemente non conforme alla pacifica convivenza o comunque assuma comportamenti pericolosi per sé, per gli utenti o incompatibili con la natura del servizio C.D.I;
- b) se la documentazione e le informazioni ottenute dalla Fondazione sull'Utente, ai fini dell'ammissione, abbiano taciuto patologie o altre circostanze che rendano incompatibile la frequenza;
- c) qualora l'Utente divenga affetto da stati morbosi, influenzali o febbrili che sconsiglino la convivenza con altri utenti.

**3.** Se l'impedimento di cui alla lettera c) del precedente comma 2 è temporaneo, la Fondazione può sospendere la frequenza, con effetto immediato, per il tempo ritenuto necessario.

**4.** Il presente Contratto si risolve con effetto immediato in caso chiusura del C.D.I. o sopravvenuta impossibilità di funzionamento per forza maggiore o altra causa.

**5.** La Fondazione dovrà attivare da subito l'assistente sociale del comune di provenienza dell'Utente e l'A.T.S, affinché la cessazione avvenga in forma assistita.

**6.** La frequenza presso il C.D.I. non costituisce titolo preferenziale per gli inserimenti definitivi presso i reparti residenziali della R.S.A.

### **Articolo 7 - Deposito, custodia, furto, smarrimento di cose**

**1.** La Fondazione risponde del deposito e della custodia di cose dell'Utente, nelle forme e limiti di cui agli

articoli da 1783 a 1786 Codice Civile.

2. La Fondazione non risponde per il furto, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di denaro e oggetti di valore lasciati negli indumenti o nell'armadietto personale dell'Utente, oppure da lui detenuti o comunque non consegnati nella diretta custodia della Fondazione.

#### **Articolo 8 - Servizio di trasporto (cancellare qualora il trasporto sia fatto privatamente)**

1. Si conviene che la Fondazione provveda con proprio mezzo al trasporto mattutino dell'Utente dal proprio domicilio al C.D.I. e a quello serale di rientro. La Fondazione, tenuto conto dei percorsi programmati, ei tempi disponibili, della sicurezza stradale e di quelle dell'Utente, stabilisce insindacabilmente il punto di salita e discesa dal mezzo e gli orari, che può modificare in qualunque momento. Gli addetti alla guida e all'accompagnamento devono mantenere un comportamento diligente, assicurando le necessarie funzioni di sorveglianza.

2. Per il servizio l'Utente, in aggiunta alla retta di frequenza, verserà il canone di abbonamento mensile indicato nel Tariffario C.D.I., attualmente pari a € .....

3. Il canone mensile è fisso e non suscettibile di variazione in base al numero dei viaggi effettivamente fruiti dall'Utente. Il canone viene proporzionalmente ridotto se, nell'arco del mese di calendario, l'Utente inizia o termina il ricorso al servizio o è temporaneamente assente per un numero di giorni superiore a dieci.

4. La Fondazione può disporre la cessazione del servizio trasporto, con preavviso di almeno trenta giorni, con lettera spedita tramite raccomandata A.R. o consegnata di persona alternativamente all'Utente, tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare/persona di riferimento o intestataria della fattura della retta.

5. La Fondazione può disporre la temporanea sospensione del servizio trasporto per motivi di forza maggiore, comprendenti le avversità atmosferiche e i problemi di viabilità.

#### **Articolo 9 - Informazioni, accesso alla documentazione, reclami**

1. L'Ufficio della Fondazione è a disposizione dell'Utente o altri suoi referenti per:

- a) dare informazioni;
- b) raccogliere e gestire i reclami, mettendo in atto le procedure necessarie per fornire all'Utente, entro trenta giorni, la soluzione del problema segnalato;
- c) analizzare e valutare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati, con distribuzione periodica di questionario anonimo.

2. È possibile richiedere copia della documentazione sanitaria seguendo specifica procedura.

#### **Articolo 10 - Modifiche alla Carta dei servizi, al Regolamento di ospitalità o al Tariffario**

1. La Fondazione può in qualsiasi momento modificare la Carta dei servizi, il Regolamento di ospitalità C.D.I., il Tariffario C.D.I. o altre proprie disposizioni rilevanti per i soggetti interessati al presente Contratto, dandone informazione all'Albo dell'Ente e sul sito internet e, limitatamente al Tariffario C.D.I., all'intestatario della fattura per la retta, anche mediante avviso in essa contenuto.

2. L'Utente, il Contraente, gli Obbligati principali e i Garanti hanno diritto di chiedere e ottenere gratuitamente, in ogni momento, copia aggiornata della suddetta documentazione.

3. Qualora l'Utente o il Contraente non accettino le modifiche introdotte, possono risolvere il presente Contratto con efficacia immediata, con le modalità e nei termini stabiliti al precedente articolo 5, commi 4 e 5. In caso di mancata risoluzione nei tempi stabiliti, le modifiche s'intendono tacitamente accettate. In caso di aumento della retta, i Garanti semplici possono chiedere per iscritto la limitazione del proprio impegno alla quota loro imputata col presente Contratto.

4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la Fondazione ha analoga facoltà, rispettando il termine di preavviso stabilito al precedente articolo 6, comma 1.

#### **Articolo 11 - Mezzi di tutela dei diritti dell'Utente - Foro competente**

1. Il Contraente e, nei limiti delle sue capacità d'intendere, l'Utente, sono stati informati e dichiarano di conoscere la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale quando sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità. Possono inoltre accedere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e all'Ufficio di Pubblica Tutela dell'A.T.S. di Bergamo.

2. Per qualsiasi controversia inerente al presente Contratto, sono competenti in via esclusiva il Tribunale di Bergamo e il Giudice di pace di Clusone.

#### **Articolo 12 - Modifiche al presente Contratto**

1. La Fondazione, con il proprio C.D.I, è sottoposta alle leggi inderogabili, presenti e future, che, in ogni momento, prevalgono su eventuali disposizioni del presente Contratto, della Carta dei servizi del Regolamento di ospitalità C.D.I o del Tariffario C.D.I.

2. Eventuali future disposizioni, statali o regionali, incidenti sul contenuto del presente Contratto, sulla Carta dei servizi, sul Regolamento di ospitalità C.D.I. o del Tariffario C.D.I. devono ritenersi automaticamente qui recepite.

3. Al verificarsi delle modifiche di cui ai commi 1 e 2, il Contraente o l'Utente hanno facoltà di recedere dal presente Contratto, nei modi stabiliti dal precedente articolo 5, comma 1, anche con effetto immediato.

4. Ogni altra modifica al presente Contratto ha efficacia solo quando stipulata per iscritto, con sottoscrizione da entrambe le parti.

5. La Fondazione può proporre all'Utente o al Contraente modifiche al presente Contratto. Qualora gli stessi non accettino di firmare le modifiche, la Fondazione può risolvere il presente Contratto ai sensi del precedente articolo 6, comma 1.

6. Il presente Contratto non è cedibile, salvo consenso scritto delle parti.

#### **Articolo 13 - Allegati e documentazione di riferimento**

1. La Carta dei servizi, il Regolamento di ospitalità del C.D.I. e il Tariffario del C.D.I. costituiscono allegati al presente Contratto e, con la sottoscrizione del Contraente, vengono a formarne parte integrante, ai fini del rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto.

2. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della presente stipula, con anticipo sufficiente a prenderne comoda visione, la Carta dei servizi, il Regolamento di ospitalità C.D.I, il Tariffario C.D.I, il fac simile del presente Contratto, la Carta dei diritti della persona anziana e il Codice etico della Fondazione.

Vertova, \_\_\_\_\_

Il Presidente della Fondazione \_\_\_\_\_

Il Contraente \_\_\_\_\_

Gli Obbligati principali, i Garanti  
per il pagamento della retta, \_\_\_\_\_

La Persona di riferimento \_\_\_\_\_





## **Dichiarazione esplicita comprovante avvenuta informazione e accettazione delle clausole contrattuali di seguito specificate**

Il Contraente dichiara espressamente di accettare queste disposizioni del presente Contratto:

- articolo 1, comma 7 - Risoluzione di diritto del presente Contratto in caso di ritardato ingresso;
- articolo 1, comma 8 – Diritto della Fondazione di risolvere il presente contratto in caso di assenze superiori a 20 giorni, totali e cumulativi, in corso d’anno;
- articolo 3, comma 13 - Diritto della Fondazione di recedere dal presente Contratto qualora vengano a mancare i garanti per il pagamento della retta;
- articolo 6 - Diritto della Fondazione di risolvere dal presente Contratto;
- articolo 10, comma 3 - Accettazione tacita di Utente e Contraente delle modifiche apportate dalla Fondazione alla Carta dei servizi, al Regolamento di ospitalità C.D.I, al Tariffario C.D.I. e ad altre disposizioni rilevanti per i soggetti coinvolti nel presente Contratto;
- articolo 10, comma 4 - Diritto della Fondazione di recedere dal presente Contratto, qualora le controparti non accettino le modifiche introdotte alla Carta dei servizi, al Regolamento di ospitalità C.D.I, al Tariffario C.D.I. e ad altre disposizioni rilevanti per i soggetti coinvolti nel presente Contratto;
- articolo 11, comma 2 - Competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo e del Giudice di Pace di Clusone, in caso di controversie legali;
- articolo 12, comma 5 - Diritto della Fondazione di risolvere il presente Contratto qualora l’Utente non accetti di sottoscrivere le modifiche al presente Contratto, proposte dalla Fondazione.

Vertova, \_\_\_\_\_

*Il Contraente* \_\_\_\_\_

*(da compilare se il contraente non è l'utente stesso)*

<b>Dati del Contraente</b>
COGNOME e Nome _____
Nato/a a _____ prov. _____
il _____
Residente a _____ prov. _____
Via/Piazza _____ n. _____
Codice fiscale _____
Grado di parentela con l'Utente _____
Telefono _____
e-mail di riferimento _____
<p>* Si specifica che verrà utilizzata la mail di riferimento del Contraente sopra riportata per l'accesso al portale CBA tramite account personale. Le credenziali d'accesso verranno comunicate tramite e-mail. Il portale servirà per l'invio di sole comunicazioni amministrative (es. fatturazione mensile, comunicazioni da parte della Direzione, etc).</p>

*(da compilare se l'utente o il contraente sono gli obbligati principali)*

**Obbligato principale al pagamento delle rette, cui intestare la fattura**

l'utente /  il contraente sig. \_\_\_\_\_

**Modalità di pagamento**

in contanti o con bonifico presso INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Vertova –  
cod. IBAN: **IT 93 C 03069 53711 10000002736** (conto corrente della Fondazione)

addebito sul conto corrente bancario/postale, intestato a \_\_\_\_\_

**Modulo “Mandato SEPA DIRECT DEBIT” allegato**

**Eventuale diversa persona di fiducia e riferimento per i bisogni sanitario assistenziali**

COGNOME e Nome \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Grado di parentela con l'Utente \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_